

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI  
UTILITA' SOCIALE (ONLUS)**

**“Surf4Children”**

**Art. 1 (Denominazione)**

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, l'associazione denominata "Surf4Children - ONLUS" (di seguito "l'Associazione").

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

**Art. 2 (Sede)**

L'Associazione ha sede in Roma 00136 (IT), Via Luigi Rizzo n. 81 ed ha carattere ed operatività nazionali ed internazionali.

La sede legale può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci. La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

Su delibera del Consiglio Direttivo l'associazione può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate sia nel territorio italiano che in quello estero, qualora ciò sia ritenuto necessario allo sviluppo delle attività svolte per il perseguimento delle finalità statutarie. Tali sedi periferiche potranno essere dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale ed utilizzeranno lo stesso



nome "Surf4Children - ONLUS" seguito dall'indicazione della località della sede.

Tutte le riunioni delle Assemblee e del Consiglio, se necessario, possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 (Finalità)

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed opera nei seguenti settori:

- assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione e formazione;
- sport dilettantistico;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- tutela dei diritti civili;
- ricerca scientifica;

- cooperazione internazionale.

Essa si propone di:

- Migliorare la qualità della vita ed il benessere individuale dei bambini con disabilità;
- Promuovere e diffondere la cultura degli sport acquatici e da spiaggia - in particolare il surf - come strumento per il raggiungimento del benessere individuale;
- Promuovere le condizioni ambientali favorevoli alla salute intesa come integrazione di energie personali fisiche, psichiche e sociali;
- Promuovere e sostenere la ricerca e la pubblicazione di opere scientifiche e divulgative;
- Creare reti e connessioni nazionali e internazionali tra soggetti attivi in iniziative dedicate allo sport e a giovani affetti da disabilità.

Nell'ambito di tali finalità, l'Associazione potrà svolgere a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:

- Promuovere ed attuare progetti di assistenza sociale e sanitaria in favore di coloro che soffrono delle conseguenze dell'essere afflitti da disabilità di ogni genere;
- Coinvolgere e sensibilizzare le strutture sanitarie, amministrative e politiche nei confronti delle patologie rare (e più in generale del problema della disabilità), allo scopo di migliorarne l'assistenza;
- Fornire un valido sostegno psicologico e di corretta informazione alle famiglie favorendo la conoscenza e l'accesso ai servizi del territorio;

- Coinvolgere e sensibilizzare le strutture sanitarie, amministrative e politiche circa l'importanza dello sport e delle attività ludiche e sociali per i bambini diversamente abili che spesso si trovano esclusi da queste dinamiche, contrariamente ai loro pari, bambini non disabili, mettendo in evidenza come le suddette attività possano effettivamente migliorare la qualità della vita di questi bambini e delle loro famiglie;

- Coinvolgere attivamente bambini con disabilità e/o ritardo psicomotorio nello sport del surf;

- Organizzare gare/esibizioni/raccolta fondi al fine di sostenere attività di ricerca e ospedaliere sia in Italia che in paesi in via di sviluppo/terzo mondo;

- Supportare la diffusione di tecnologie innovative aventi come campo applicativo la disabilità;

- Realizzare programmi di collaborazione e cooperazione socio/sanitaria a breve e medio termine nei paesi obiettivo: paesi del terzo mondo o in via di sviluppo localizzati su zone di mare con possibilità di praticare surf;

- Inviare alle popolazioni dei paesi obiettivo materiale ludico-didattico e sportivo, attrezzature medicali (compresi farmaci e vaccini) e generi di prima necessità.

L' Associazione, nei limiti di legge, potrà svolgere qualsiasi attività direttamente connessa agli scopi e alle finalità sociali e porre in essere tutti gli atti utili o necessari per ottenere sovvenzioni, donazioni e contributi che

saranno impiegati esclusivamente per le finalità di cui sopra.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 4 (Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

#### Art. 5 (Soci)

Possono essere soci le persone fisiche e gli enti (pubblici e privati) che condividono le finalità dell'Associazione. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

I soci si distinguono in:

- Fondatori;
- Ordinari;
- Onorari.

Sono Soci fondatori tutti coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione.

Sono Soci ordinari coloro i quali, condividendo le finalità e gli scopi dell'Associazione ne accettino lo Statuto e il regolamento interno ed avendone fatta espressa richiesta sono accettati ed ammessi ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo.

Sono Soci onorari, qualificati esponenti del mondo culturale e professionale, ai quali l'Associazione desidera rendere omaggio in riconoscimento di



eccezionali meriti personali, svolti da questi ultimi per l'Associazione stessa.

La nomina a Socio onorario viene proposta dal Presidente dell'Associazione e compete al Consiglio Direttivo.

I soci fondatori ed ordinari devono versare la quota associative annuale negli importi e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso

#### **Art. 6 (Iscrizione)**

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'aspirante socio contenente oltre ai dati anagrafici una dichiarazione attestante la presa visione dello Statuto e degli eventuali regolamenti e la condivisione degli stessi.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici o privati (in questo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente) che forniscano un sostegno economico all'associazione.

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo sull'ammissione di nuovi soci è ammesso appello all'Assemblea dei soci entro 30 giorni.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'associazione.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi 60 giorni, dovrà versare al Tesoriere dell'associazione la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'associazione.

#### **Art. 7 (Diritti e obblighi dei soci)**

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi

Direttivi dell'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

#### **Art. 8 (Cessazione della qualifica di socio)**

La qualifica di si perde per recesso, espulsione, decesso e dimissioni volontarie.

Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa presentando una dichiarazione di recesso scritta al Consiglio Direttivo; tale

recesso ha efficacia dalla data in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, sia in ritardo di oltre tre mesi con il versamento dei contributi dovuti all'associazione o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

La qualità di socio si perde inoltre per decesso e dimissioni. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

#### **Art. 9 (Organi dell'Associazione)**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente.

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

#### **Art. 10 (L'Assemblea dei soci)**

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale



qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail/lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di voto attivo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

#### **Art. 11 (Compiti dell'Assemblea)**

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

##### **IN SEDE ORDINARIA:**

- eleggere il Consiglio Direttivo;



- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

**IN SEDE STRAORDINARIA:**

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Le Assemblee tanto Ordinarie che Straordinarie sono presiedute dal Presidente il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante.

In prima convocazione l'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è validamente costituita con la presenza del 50% più uno dei soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea sia Ordinaria che straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo dopo mezz'ora dalla prima.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Le delibere assembleari dovranno essere debitamente trascritte su apposito libro dei verbali.

Le delibere assembleari prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli assenti, dissenzienti od astenuti dal voto ad attenersi alle regole stabilite.

#### **Art. 12 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna, ed è incaricato di tutte le pratiche che interessano la vita e gli scopi dell'Associazione, della quale ha piena responsabilità di fronte ad enti e terzi.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. Il numero dei membri, sempre di numero dispari, viene stabilito dall'Assemblea di nomina.

Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o, che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti unitamente alla presenza del Presidente e/o Vice Presidente. Delibera a maggioranza semplice dei presenti.

#### **Art. 13 (Poteri del Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale;
- deliberare sugli importi e modalità di pagamento delle quote

associative;

- curare l'esecuzione delle deliberazioni d'assemblea;

- deliberare circa l'ammissione dei soci;

- deliberare sull'esclusione dei soci;

deliberare sulla nomina a socio onorario;

redigere i bilanci che saranno sottoposti all'approvazione

dell'assemblea dei soci;

- deliberare sulla istituzione o chiusura di sedi secondarie o sezioni

distaccate sia nel territorio italiano che in quello estero, qualora ciò sia

ritenuto necessario allo sviluppo delle attività svolte per il

perseguimento delle finalità statutarie;

- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto

potranno eventualmente essere disposte con regolamento interno da elaborarsi

a cura del Consiglio Direttivo.

Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio Direttivo può avvalersi dei Soci o

esperti, che potranno partecipare ai lavori del Consiglio stesso, ma senza

diritto di voto.

#### **Art. 14 (Presidente)**

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale

dell'Associazione. È eletto dal Consiglio Direttivo ogni 5 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla

convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del

Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio

Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

**Art. 15 (Vice Presidente)**

Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo. Dura in carica cinque anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, subentra a tutti gli effetti al Presidente fino alla scadenza del mandato.

**Art. 16 (Segretario)**

Il Segretario nominato dal Consiglio dura in carica finché vige il consiglio che lo ha nominato. Redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

**Art. 17 (Tesoriere)**

Il tesoriere nominato dal Consiglio dura in carica finché vige il consiglio che lo ha nominato. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei



conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

#### **Art. 18 (Patrimonio dell'Associazione)**


Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate, anche commerciali, compatibili con la finalità dell'associazione.



Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce il valore della quota associativa e le modalità e i tempi di versamento della stessa.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché i fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie o per l'incremento del patrimonio.

**Art. 19 (Esercizio finanziario)**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Una volta approvato dall'assemblea, il bilancio rimane disponibile per la visione presso la sede dell'Associazione.

**Art. 20 (Scioglimento)**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.



**Art. 21 (Norme finali)**

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori: 01/04/2015

DANILO BUONSENSO -

*Daniilo Buonsenso*

BENEDETTA FOCARELLI -

*Benedetta Focarelli*

FRANCESCO IODICE -

*Francesco Iodice*

PIETRO SOLLENA -

*Pietro Sollela*

GIUSEPPINA SOLLENA

*Giuseppina Sollela*